

## SCHEDA SINTETICA Legge di bilancio 2020 – 2022

### Misure positive di interesse delle Province

#### 1. Risorse aggiuntive per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie (strade, ponti, viadotti, gallerie) di Province e Città metropolitane

##### Art. 8 (Investimenti enti territoriali).

Il comma 26 assegna risorse aggiuntive per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane ed in particolare aggiunge:

50 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021; 250 milioni per il 2022 e 250 milioni dal 2023 al 2034  
In tutto per 15 anni sono dunque stanziati risorse pari 3,4 miliardi (dal 2020 al 2034) per investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di Province e Città metropolitane.

Di questi, **400 milioni in più** sono riservati al triennio 2020-2022 (50 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021; 250 milioni per il 2022).

Inoltre, sempre al comma 26, come da richiesta UPI, si **acconsente all'utilizzo dei ribassi d'asta** e si stabilisce che **le risorse non spese** non vengano trattenute dal bilancio dello Stato ma vengano riassegnate nella disponibilità del fondo.

#### 2. Risorse per efficientamento energetico delle scuole superiori

##### Art. 8 (Investimenti enti territoriali).

Il comma 27 assegna in tutto 3 miliardi 450 milioni in 15 anni, dal 2020 al 2034, a favore di Province e Città metropolitane per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle oltre 7.400 scuole superiori in gestione.

Per il triennio 2020-22 si tratta di 450 milioni ( 100 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021; 250 milioni per il 2022).

Le risorse saranno assegnate direttamente agli enti gestori, come da richieste UPI e ANCI, attraverso criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'interno, con intesa in Conferenza Stato Città e autonomie

## Debito Enti locali

### Art. 69 (Debiti enti locali)

Il Governo si impegna ad **alleggerire gli oneri del debito degli enti locali**, anche attraverso accollo e **ristrutturazione** degli stessi da parte dello Stato. Si tratta di una norma programmatica che può avere un forte impatto positivo sui bilanci di molte Province.

### Norme presenti su cui occorre intervenire

L'art. 8, comma 16, assegna esclusivamente ai comuni fondi per la progettazione pari a: **85 milioni** di euro per l'anno 2020, **128 milioni** di euro per l'anno 2021, di **170 milioni** di euro per l'anno 2022 e di **200 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

**In tutto dunque 2,7 miliardi per 15 anni.**

**La norma, essendo espressamente destinata ai soli Comuni, esclude Province e Città metropolitane dalla possibilità di accesso ai fondi per la progettazione.**

**Rispetto poi agli articoli 96** (Riforma della riscossione Enti locali) e **97** (Canone unico) è necessario valutare gli effetti finanziari sui bilanci delle Province, affinché non si determinino dall'applicazione di tali norme una riduzione di gettito.

### Le principali richieste non accolte su cui intervenire nell'iter parlamentare

1. **Risorse aggiuntive di parte corrente** per garantire l'equilibrio di bilancio per tutte le Province e azzerare completamente i tagli imposti dalla Legge 190/14 (60 milioni).
2. **Consolidare il fondo per gli enti in dissesto e in piano di riequilibrio** finanziario (30 milioni)
3. La revisione delle misure di assegnazione del **Fondo Sperimentale di riequilibrio**
4. Norme per la **cancellazione dei vincoli assunzionali** e per l'assunzione di personale tecnico.
5. Norme sui **tributi delle Province** (IPT, TEFA)